

**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN  
VALLE D'AOSTA**



**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN  
VALLEE D'AOSTE**



## **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE**



**INDICE**

**Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

**Art. 2 – Soggetti interessati**

**Art. 3 Attività di accertamento IMU / TARI**

**Art. 4 Quantificazione delle risorse oggetto del regolamento**

**Art. 5 Costituzione e quantificazione del fondo incentivante**

**Art. 6 Modalità di erogazione del compenso incentivante**



## **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE**

ex art. 1, c.1091 L.145/2018

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. In attuazione dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, sulla base dei criteri previsti nel presente regolamento, è prevista la creazione di un fondo da destinarsi all'erogazione di un compenso incentivante a favore del personale comunale coinvolto nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria, specificatamente ai fini IMU e TARI.
2. L'attribuzione del compenso di cui al precedente comma ha finalità premiante, in corrispondenza del raggiungimento di risultati di contrasto all'evasione ed elusione tributaria.
3. Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 15 ottobre 2020.

### **Art. 2 – Soggetti interessati**

1. Ai fini di cui al presente articolo, si considera destinatario dell'incentivo di cui al successivo art. 6 il personale dipendente che si occupa dell'attività di accertamento, controllo e gestione dei provvedimenti relativi all'attività accertativa.

### **Art. 3 – Attività di accertamento IMU / TARI**

1. L'attività di accertamento, posta a base dell'incentivo previsto del presente regolamento, consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione rientranti tra le competenze dell'Ente, in conformità alle disposizioni legislative.
2. Per recupero dell'evasione deve intendersi quell'attività svolta dall'ufficio tributi diretta al controllo ed alla repressione di omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione di denunce tributarie obbligatorie nonché alla contestazione di versamenti parziali o omessi, nei confronti dei contribuenti che risultano essere soggetti passivi ai fini IMU e/o TARI.
3. L'attività di cui al punto precedente, partendo dalla bonifica dei dati in possesso dell'ufficio, è alla base dell'emissione di avvisi di accertamento d'ufficio ed in rettifica, di solleciti al pagamento dei contribuenti morosi e può, infine, portare all'emissione e notificazione di ingiunzioni di pagamento nonché ad azioni di recupero coattivo degli importi ingiunti.
4. Ai sensi di legge, per la quantificazione delle risorse di cui al successivo articolo, si deve far riferimento anche alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248



**Art. 4– Quantificazione delle risorse oggetto del regolamento**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, il Comune destina, ai fini di cui ai successivi art. 6, la percentuale complessiva del 5% del maggiore gettito riscosso a seguito di accertamento indipendentemente dall'anno di notifica dell'accertamento stesso, relativamente ad accertamenti ai fini IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, come risultante dal conto consuntivo approvato.
2. L'importo di cui al comma 1 risulta erogabile solamente nel caso in cui il Comune abbia approvato sia il bilancio di previsione che il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il presente regolamento non si applica qualora il servizio di accertamento venga affidato in concessione.

**Art. 5 – Costituzione e quantificazione del fondo incentivante**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, il Comune destina la percentuale del 100% dell'importo di cui al precedente art. 4, comma 1 come compenso incentivante per il personale che collabora alle attività di cui al precedente art.3.
2. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 così come previsto dall'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018.

**Art. 6 – Modalità di erogazione del compenso incentivante**

1. A chiusura dell'esercizio finanziario, il Responsabile dei Servizi Tributi, previa verifica dei presupposti legittimanti la liquidazione dei compensi, provvederà, con propria determinazione, a quantificare gli importi da liquidarsi ai sensi del presente regolamento, nonché a quantificare le somme riscosse nell'esercizio, sia a competenza che a residuo, e ad impegnare l'importo del compenso.
2. Per quanto riguarda il fondo incentivante di cui all'art. 5, il compenso sarà comprensivo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali.
3. La somma erogabile al dipendente non potrà, in nessun caso, superare il limite massimo del 15 % del trattamento tabellare annuo lordo del soggetto interessato.
4. Eventuali somme che dovessero eccedere tale ammontare saranno destinate al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi.
5. Le somme di cui al presente accordo costituiscono incentivo del FUA con vincolo di destinazione.